



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 11 del 13/03/2020

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

- 1) Le news di marzo;
- 2) *Bonus "Facciate"*: primi chiarimenti;
- 3) Aliquote contributive INPS 2020 per artigiani e commercianti;
- 4) Corrispettivi telematici: interviene la prassi ufficiale dell'Agenzia;
- 5) Esportatori abituali: pubblicato il provvedimento attuativo sulle novità 2020 in tema di lettere d'intento.

1. Le news di marzo

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Entro il 31 marzo 2020 va presentata la comunicazione per gli investimenti incrementali

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato la sezione del proprio sito *web* destinata al *bonus* pubblicità (sono disponibili il modello e le istruzioni). Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano o intendono effettuare investimenti pubblicitari nel 2020 incrementali di almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2019 possono beneficiare dell'agevolazione. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare la *"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"*, entro il 31 marzo 2020. Entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la *"Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"* per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, D.P.C.M. 90/2018. L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. La sezione dell'Agenzia delle entrate relativa al *bonus* pubblicità è disponibile al *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-diimposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/scheda-informativa-investimenti-pubblicitari-incrementali>.

Dal 4 maggio 2020 le fatture elettroniche potranno essere emesse con le nuove specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate ha con un unico provvedimento prorogato la possibilità di aderire al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" dal 29 febbraio 2020 al 4 maggio 2020 e approvato le nuove specifiche tecniche per l'emissione della fattura elettronica che saranno obbligatorie dal 1° ottobre 2020. In particolare, vengono modificate le codifiche Tipo documento e Natura, al fine di rendere analitica l'esposizione della tipologia di documento (integrazione, autofattura, cessione di bene e ammortizzabile, etc.) e l'esposizione della natura delle operazioni non soggette, non imponibili o in inversione contabile. Le nuove specifiche tecniche potranno già essere utilizzate dal 4 maggio 2020: fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento.

Fissati i minimali contributivi e i massimali provvigionali per il 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

- per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro;
- per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a

38.523 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro.

Pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti

L'“Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l'iniziativa “*Imprese in Ripresa 2.0*”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e dei contratti di *leasing*;
- b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle PMI.

È stato recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al *link*:

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf,

aderenti all'iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020. Il modulo di richiesta di una delle misure previste è disponibile al *link*:

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20imprese%202019_Accordo%202019.pdf.

Obbligo di presentazione del modello EAS

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2020.

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente. Restano esonerati dall'obbligo di presentazione coloro che, in attuazione della Riforma del Terzo settore (L.106/2016), entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS. Si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate per l'elenco delle variazioni che fanno sorgere in capo all'ente l'obbligo di ripresentazione.

Scade il 31 marzo 2020 la certificazione degli utili corrisposti nel 2019

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2020 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2019. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Possono essere considerati utili anche quelli

percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020>.

Particolare attenzione va prestata riguardo l'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

Ampliato il perimetro dei beni finiti

In base a quanto specificato dall'Agenzia delle entrate con la **risposta a interpello n. 71 del 21 febbraio** scorso si considerano "beni finiti", con la possibilità di beneficiare dell'aliquota iva ridotta del 10% i seguenti beni:

- la ringhiera per balcone;
- la ringhiera per recinzione;
- le tettoie per balconi;
- le terrazze montate sul pavimento e/o sulla facciata dell'edificio;
- i beni simili.

2. Bonus "Facciate": primi chiarimenti

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti con la **circolare n. 2/E/2020** in merito alla detrazione IRPEF/IRES del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, introdotta dall'articolo 1 commi da 219 a 224, L. 160/2019.

La detrazione, fruibile in 10 rate annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari. I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto di intervento sulla base di un titolo idoneo al momento di

avvio dei lavori.

Ambito soggettivo di applicazione

La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari:

- persone fisiche;
- esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- soggetti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali, etc.).

Ambito oggettivo di applicazione

La detrazione IRPEF/IRES del 90% è ammessa a fronte del sostenimento di spese relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa. Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sono **agevolabili**:

- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Non rientrano nel *Bonus "Facciate"* gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L'articolo 2, D.M. 1444/1968 classifica come zone territoriali omogenee:

- zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
- zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore ad 1,5 metri cubi al metro quadro.

L'edificio oggetto dell'intervento deve, pertanto, risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dal comune competente. Restano escluse la zona C e le zone ad essa assimilate, cioè le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla zona B e resta esclusa anche la zona

D, cioè le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

La *ratio* dell'introduzione del *Bonus "Facciate"* è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Sono agevolabili gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dall'edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio sia sugli altri lati dello stabile.

Non sono invece agevolabili gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La circolare n. 2/2020 esemplifica alcune **tipologie di interventi agevolabili**:

- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna;
- la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Tipologie di interventi non agevolabili

Non sono agevolabili le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

L'articolo 1, comma 220, L. 160/2019 stabilisce che nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono:

- soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 e,
- con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008.

Pertanto, laddove gli interventi non siano esclusivamente di sola pulitura o tinteggiatura esterna, devono essere soddisfatti le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche e i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Sono previsti dei casi di esclusione per quanto riguarda la fruizione del *Bonus "Facciate"* in assenza dei requisiti minimi delineati (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.lgs. 192/2005): trattasi degli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina dell'articolo 136, comma 1, lettera b) e c), D.lgs. 42/2004, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis.

Nelle more dell'emanazione di futuri decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico, che definiscano i requisiti tecnici necessari (massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento), gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda che danno diritto al *Bonus "Facciate"* saranno sottoposti ai controlli a campione previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013

Modalità di sostenimento delle spese agevolabili

La detrazione in oggetto non prevede un limite massimo di spesa ammissibile, fermo restando il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la congruità delle spese sostenute con il valore degli interventi eseguiti. Per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la detrazione può essere fruita esclusivamente nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Pertanto, al fine di determinare il momento fiscalmente rilevante ai fini dell'imputazione delle spese sostenute rileva:

- il criterio di cassa per le persone fisiche, gli artisti ed i professionisti e gli enti non commerciali, che coincide con la data di pagamento delle spese che deve essere compresa nell'intervallo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
- il criterio di competenza per gli imprenditori e gli enti commerciali, in quanto l'intervento deve essere effettuato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, nel 2020), indipendentemente dalla data di pagamento delle spese.

Parti comuni condominiali

Le spese per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali sono agevolabili alla data di effettuazione del bonifico da parte del condominio (entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (perizie, sopralluoghi, rilascio dell'Ape); i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, l'installazione di ponteggi, lo smaltimento di materiali rimossi, l'imposta sul valore aggiunto qualora non detraibile, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico eventualmente pagata per potere disporre dello spazio insistente sull'area pubblica.

I contribuenti non titolari di reddito di impresa sono tenuti a:

- effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti" (indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto beneficiario, codice fiscale o partita iva del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico);
- comunicare preventivamente la data di inizio lavori all'azienda sanitaria locale (qualora la comunicazione sia obbligatoria per la tipologia di intervento effettuato);
- conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia ovvero qualora non vi sia necessità di titoli abilitativi, una autocertificazione in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi effettuati siano agevolabili;
- per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali, conservare la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori;
- nel caso di lavori eseguiti dal detentore, acquisire la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

I contribuenti titolari di reddito di impresa (IRPEF o IRES) sono tenuti ad effettuare gli adempimenti elencati per i contribuenti non titolari di reddito di impresa con l'unica eccezione riguardante il mancato obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti" (possono essere

utilizzati altri strumenti di pagamento). L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta 2020 avviene secondo le regole di competenza fiscale (articolo 109, Tuir).

Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio i contribuenti devono conservare, in aggiunta a quanto già menzionato, quanto obbligatorio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007:

- l'asseverazione del tecnico abilitato;
- l'attestato di prestazione energetica.

In questo caso, entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere obbligatoriamente inviata la comunicazione ENEA (ENEA a breve pubblicherà il portale utile a tale spedizione telematica).

Il mancato invio della comunicazione ENEA fa perdere il diritto alla detrazione.

3. Aliquote contributive INPS 2020 per artigiani e commercianti

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.

Le percentuali si rendono applicabili *in primis* sul minimale, ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, dovuto da artigiani e commercianti, che è pari a 15.953 euro. Va ricordato che per l'anno 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Mentre è pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.

Le aliquote contributive, da applicare sul minimale, per il corrente anno sono le seguenti:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	21,90%	21,99%

Pertanto, il contributo minimale per il 2020 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	3.836,16	3.850,52
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.501,15	3.515,50

Il contributo 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa, denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2020, in particolare, per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro, in base alla seguente ripartizione:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a 47.379	24%	24,09%
	da 47.380,00	25%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.379	21,90%	21,99%
	da 47.380,00	22,90%	22,99%

Il contributo in argomento, denominato contributo a congruaggio, sommato al contributo sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2019 e degli acconti per il periodo di imposta 2020 devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche:

- l'eventuale saldo per il 2019 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 devono essere versati entro il 30 giugno 2020 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 deve essere versato entro il 30 novembre 2020.

Per quanto riguarda invece, i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2020, relativi al reddito minimale, devono essere versati alle scadenze ordinarie del:

- 18 maggio 2020;
- 20 agosto 2020;
- 16 novembre 2020;
- 16 febbraio 2021.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

4. Corrispettivi telematici: Interviene la prassi ufficiale dell'Agenzia

Nello scorso mese di febbraio con due distinti documenti di prassi, la risoluzione n. 6/E/2020 e la successiva circolare n. 3/E/2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

I chiarimenti della risoluzione n. 6/E/2020	
Soggetti iva con volume d'affari superiori a 400.000 euro nel 2018	Per coloro che avevano nel 2018 superato la soglia dei 400.000 euro di volume d'affari, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è decorso sin dal 1° luglio 2019. La trasmissione dei corrispettivi poteva avvenire senza sanzioni, nel semestre 1.7.-31.12.2019 (c.d. periodo transitorio), entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle relative operazioni. Vista la difficoltà riscontrata nel realizzare l'adempimento, chi non ha trasmesso i corrispettivi relativi al secondo semestre 2019, può provvedere entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2020, sempre senza applicazione di alcuna sanzione ma alla condizione che i corrispettivi abbiano correttamente concorso alle liquidazioni con riferimento al periodo di effettuazione delle operazioni.
Commercio al dettaglio	La risoluzione n. 6/E/2020 ha inoltre confermato la possibilità per i commercianti al minuto di procedere alla emissione volontaria della fattura in luogo della memorizzazione elettronica e relativa trasmissione telematica dei corrispettivi. In questo caso, tuttavia, la risoluzione nulla chiarisce in merito alla possibilità per l'esercente di utilizzare il più ampio termine dei 12 giorni previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 per l'emissione/trasmissione della fattura elettronica in luogo della sua emissione contestuale (cioè nel momento di effettuazione dell'operazione) come accadeva in vigore della disciplina precedente. Per questo motivo si ritiene opportuno seguire un atteggiamento prudenziale consistente nella consegna al cliente di un documento di cortesia nel momento di effettuazione dell'operazione. Ciò al fine di evitare, in caso di verifica contestuale, una

	contestazione riguardante la mancata certificazione dell'operazione.
--	--

I chiarimenti della circolare n. 3/E/2020	
Autoscuole	L'articolo 32, comma 4, D.L. 124/2019 abroga la lettera q) dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996 e stabilisce che per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è possibile fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale
Titoli di viaggio	La rivendita dei titoli di viaggio, nel presupposto che l'imposta è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 74, Decreto Iva, non è oggetto di nuova ed autonoma certificazione ai fini Iva. Tale indicazione vale, in linea generale e salvo eccezione, per tutte le operazioni ricadenti nell'alveo del regime Iva c.d. "monofase" di cui all'articolo 74 del Decreto Iva nelle quali vi è un unico soggetto debitore d'imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell'Iva
Esonero per operazioni collegate e connesse	Mentre le operazioni collegate e connesse sono sempre escluse, a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni marginali sono tali solo ove rimangano nel limite dell'1% del volume d'affari complessivamente generato dal medesimo soggetto, tenendo in considerazione che il periodo rispetto al quale operare il confronto è l'anno precedente
Ultimazione prestazioni di servizi - duplicazione	Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed

	emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva - richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente
Esenzione da imposta di bollo	Nel presupposto che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché l'emissione del documento commerciale, <i>"sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale"</i> mediante scontrino e ricevuta fiscale, e che detti documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, è coerente ritenere che anche il documento commerciale utilizzato per <i>"rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni"</i> , benefici della medesima esenzione
Tipologie di carburante diverse da benzina e gasolio	Qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione diverse da benzina e gasolio, l'obbligo di certificazione viene meno stante l'articolo 1, D.M. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. 696/1996
Prestazioni di servizi rese	In tutte le ipotesi in cui una prestazione sia resa, indipendentemente dal momento impositivo Iva e, dunque, anche laddove non vi sia alcuna somma riscossa, va emesso il documento commerciale poi trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate
Ventilazione dei corrispettivi	Nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", "Ventilazione Iva".
Credito d'imposta per acquisto/adattamento registratori telematici	• l'acquisto/adattamento riguarda sia modelli nuovi, sia usati, purché conformi alle norme vigenti in materia • è possibile fruire del credito d'imposta anche per le acquisizioni a mezzo di <i>leasing</i> • non possono fruire del credito coloro che acquistano detti strumenti per la successiva

	cessione a vario titolo (ad esempio le società di <i>leasing</i>) • per i soggetti esonerati dalla registrazione della fattura di acquisto/adattamento del registratore telematico (ad esempio i contribuenti in regime forfettario) il credito d'imposta spetta a partire dal mese successivo all'acquisto/adattamento e del suo avvenuto pagamento • in caso di pagamento rateale la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto
Sanzioni	• memorizzazione e trasmissione costituiscano un unico adempimento inscindibile. Ne deriva quindi che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato. La sanzione, pertanto, volendo colpire l'omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso in quanto nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un'unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 • è sanzionata anche l'ipotesi in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio): in tale eventualità, da considerarsi come eccezionale, la memorizzazione viene sostituita da procedure alternative (i.e. "<i>annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica</i>"), ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile al fine di non incorrere in sanzioni • restano applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti all'emissione degli scontrini fiscali:

	- o le disposizioni che colpiscono l'omessa installazione dei misuratori fiscali; - o le relative sanzioni accessorie; - o le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei citati misuratori, ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento per la loro manutenzione; - o le disposizioni che colpiscono la manomissione o alterazione degli stessi apparecchi e dei loro stampati
--	--

5. Esportatori abituali: pubblicato il provvedimento attuativo sulle novità 2020 in tema di lettere d'intento

Con l'articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l'esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori.

Le semplificazioni introdotte dal citato provvedimento sono così riassumibili:

- abolizione dell'obbligo di consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell'esportatore abituale;
- abolizione dell'obbligo di annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);
- abolizione della consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (dispensa, peraltro, già prevista dall'Agenzia delle dogane con la nota n. 58510/2015);
- obbligo di indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall'esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi (data e numero) della medesima;
- deciso inasprimento delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 che nella nuova versione prevede l'irrogazione della sanzione proporzionale che va dal 100 al 200% dell'imposta in luogo della precedente sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità senza aver prima verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate da parte dell'esportatore abituale.

Rimane invece confermato l'obbligo dell'esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta.

Nonostante la decorrenza delle richiamate disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, si era comunque in attesa della emanazione del relativo provvedimento attuativo che avrebbe dovuto chiarire gli aspetti operativi conseguenti alle richiamate semplificazioni. In assenza

della tempestiva emanazione del citato provvedimento, molti fornitori hanno pertanto continuato a seguire la vecchia procedura (indicazione in fattura di numero e data della lettera di intento e annotazione della stessa sul registro), tenendo comunque conto delle novità introdotte (indicazione degli estremi della ricevuta telematica della dichiarazione trasmessa dall'esportatore), anche alla luce dell'importante inasprimento di sanzioni applicabili al fornitore citate in precedenza.

È solo in data 27 febbraio 2020 che l'Agenzia delle entrate pubblica, finalmente, l'atteso provvedimento direttoriale n. 96911/2020 con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell'articolo 12-septies, D.L. 34/2019.

In particolare, il provvedimento:

- aggiorna il modello di dichiarazione d'intento, modello DI, e le relative istruzioni (l'aggiornamento si sostanzia nella mancanza dello spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all'anno di riferimento);
- introduce una nuova funzionalità nel "cassetto fiscale" del fornitore (consultabile tanto dallo stesso fornitore quanto da un intermediario abilitato da esso delegato), inserendovi i dati relativi alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali e recanti, evidentemente, i dati identificati del fornitore (il provvedimento chiarisce che le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dal 2 marzo 2020).

Utilizzo vecchio modello DI

Per quanto riguarda gli esportatori abituali, negli scorsi mesi questi hanno utilizzato il previgente modello di dichiarazione d'intento; nel provvedimento viene chiarito che tale modello può ancora essere utilizzato per altri 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento. Posto che è opportuno iniziare quanto prima a utilizzare il nuovo schema di lettera d'intento, questa precisazione soprattutto esclude che le dichiarazioni già inviate debbano essere oggetto di un nuovo invio all'Agenzia delle entrate.

Ancorché non direttamente esplicitato, alla luce delle richiamate disposizioni attuative, è ragionevole pensare che il quadro VI del modello Iva nel quale il fornitore (ancora per l'anno 2019) riepiloga i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute verrà eliminato a partire dal modello Iva 2021 per l'anno 2020.

In conclusione si osserva che, seppur le novità introdotte intervengono nell'ottica di semplificazione degli adempimenti nei rapporti tra gli esportatori abituali e i propri fornitori, mettendo direttamente a conoscenza questi ultimi della "richiesta" avanzata dai primi, è ragionevole attendersi comunque una comunicazione informale da parte dell'esportatore abituale, anche considerato che i fornitori potrebbero non avere la percezione che il loro cliente riveste detta qualifica e non potendo pensare che, per ogni fattura emessa, gli stessi fornitori debbano preventivamente consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati